

Lo sportello



Contatti:

sportelloads.udine@gmail.com

Tel. 0432 566 159

Fax: 0432 309 994



Dal 1° febbraio 2013 il Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, ha attivato lo **sportello per la promozione e supporto all'istituto dell'Amministratore di Sostegno** per i Comuni dell'Ambito (Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine).

Cosa offre:

- Attività di informazione e orientamento sulla figura dell'Amministratore di Sostegno.
- Consulenza, assistenza e supporto al cittadino e agli operatori prima e/o dopo la nomina dell'Amministratore di Sostegno per la presentazione di pratiche e nei rapporti con il Tribunale, coordinamento con i servizi territoriali, specialistici e del terzo settore.
- Collaborazione con le organizzazioni del No Profit che si occupano del tema.

Sedi

Orari

Udine - Via Porzùs 62
presso Hattiva Lab Onlus

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.30
Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

Ospedale "S. Maria della Misericordia"
a Udine - c/o Punto Unico Integrato,
III piano del Padiglione Centrale

Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30

Martignacco presso Sede Municipale

Ogni secondo lunedì del mese dalle
14.30 alle 18.00

Tavagnacco presso sede municipale (ala
vecchia) a Feletto Umberto


Ogni primo giovedì del mese dalle
14.00 alle 18.00

Si riceve su appuntamento.

Per prendere appuntamento chiamare il numero 0432 566 159



Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'Amministratore di Sostegno



Lo sportello è gestito da:
HATTIVA LAB Soc. Coop. Via Porzùs, 62 – 33100 Udine
www.hattivalab.org

Servizio sostenuto da contributi della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

**a tutela delle persone fragili
e a sostegno delle famiglie.**

Cos'è l'Amministratore di Sostegno?

L'Amministratore di Sostegno è un istituto disciplinato dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 con lo scopo di tutelare le persone che si trovano, anche per un periodo limitato, o anche in misura parziale, nella difficoltà, o nell'impossibilità di provvedere alla cura dei propri interessi.

È rivolto a persone che a causa di una menomazione fisica o psichica, di una situazione di infermità, non abbiano quell'autonomia che è necessaria per compiere le funzioni della vita quotidiana.


La legge prevede che il Giudice Tutelare del Tribunale competente possa nominare un Amministratore di Sostegno per supportare la persona che si trova in difficoltà, affiancandola o sostituendola nel compimento di alcuni atti individuati dal Giudice stesso.

A chi si rivolge?

A tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi ed alle loro famiglie.

Chi può richiedere la nomina?

Il beneficiario stesso, il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, i Servizi sanitari e i Servizi sociali, il tutore, il curatore e il Pubblico Ministero.



Quali gli strumenti ed i tempi per l'attivazione?

La procedura per la nomina dell'amministrazione di sostegno si avvia con un ricorso da presentarsi alla Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario.

Il Giudice fissa un'udienza nella quale dovrà, ove possibile, sentire personalmente l'interessato ed una volta valutati i bisogni e le richieste dello stesso, emetterà il decreto di nomina.

Punto di forza dell'istituto è la rapidità della procedura: la nomina dell'amministratore dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno?

Possono essere nominati amministratori di sostegno il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado o colui

il quale è stato designato dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono essere altresì nominate anche, in persona del legale rappresentante, le persone giuridiche pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni e gli operatori dei servizi pubblici o privati, ma solo a condizione che non abbiano in carico il beneficiario, cioè non siano direttamente coinvolti nella cura dell'interessato stesso.

Cosa fa l'Amministratore di Sostegno?

Non è un erogatore di prestazioni, né un contabile, né tanto meno un pacchetto monolitico di attività, insuscettibili di variazioni. L'attività dell'amministratore di sostegno si modula in base alle necessità del singolo beneficiario: "un abito cucito su misura". Egli agisce non per la persona debole, ma con la persona debole. Nel compimento degli atti affianca o sostituisce il beneficiario, in base alle disposizioni contenute nel decreto di nomina. Riferisce periodicamente al Giudice.

Perché fare l'Amministratore di Sostegno?

Per realizzare, attraverso il proprio operato, il progetto di vita di coloro i quali non sono in grado di prendersi cura dei loro interessi.

Un traguardo da prefiggersi, salvaguardando la dignità e la sovranità del beneficiario e, soprattutto, presidiando la sua capacità di agire.